



COMUNE DI MACOMER

Provincia di Nuoro

C.so Umberto, I – Tel. 0785-790800 Fax 0785-790845 – Cod. Fiscale 83000270914 P. IVA 00209400910

PEC: protocollo@pec.comune.macomer.nu.it - sito web istituzionale <http://www.comune.macomer.nu.it>

SETTORE TECNICO -EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA-

Macomer, 06-09/03/2023

Al Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.)
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure Di Valutazione Via e Vas
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
PEC: va@PEC.mite.gov.it

All' Assessorato Della Difesa Dell' ambiente
Direzione Generale dell' Ambiente
PEC: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

p.c.

Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale
PEC: eell.urb.tpaesaggio.or@pec.regione.sardegna.it

All' Assessore all' Urbanistica
Sede

Alla Giunta Comunale
Sede

Al Sig. Sindaco
Sede

OGGETTO: [ID: 8639] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto agrivoltaico denominato "SINDIA 2", di potenza di 30 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Macomer (NU). Proponente: Energia Pulita Italiana 4 S.r.l. Trasmissione Osservazioni.

Visto l'avviso e la documentazione trasmessa dalla Società Energia Pulita Italiana 4 S.r.l. con sede legale in Bologna (BO), Via Del Rondone N° 3, PEC: energiapulitaitaliana4srl@pecimprese.it, per il tramite del M.A.S.E. (ex MITE) - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali - Divisione V – Procedure Di Valutazione VIA E VAS – registro ufficiale 0023303.17-02-2023, PEC: va@PEC.mite.gov.it, acquisita al n° 3682 di protocollo generale di Questo Ente in data 17/02/2023 e dell'Assessorato regionale della Difesa Dell'ambiente - Direzione Generale dell'Ambiente, PEC: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it, Prot. Uscita n. 5622 del 21-02-2023, acquisita al n° 3907 di protocollo generale di Questo Ente in data 22/02/2023, inerente a un progetto, recante codice identificativo del procedimento amministrativo ID:8639, di un impianto agrivoltaico, denominato "SINDIA 2", della potenza complessiva di 30 MWp da ubicarsi in agro presso il Comune di Macomer (NU).

ESAMINATA la documentazione di progetto e in particolare i seguenti allegati:

- SINDIA2-PDT03_Estratto_PUC.pdf
- SINDIA2-IAR05_Relazione_agronomica.pdf
- SINDIA2-IAR04_Relazione_paesaggistica.pdf
- SINDIA2-PDR04_Relazione_Tecnica_Opere_Architettoniche
- SINDIA2-PDT10_Opere_architettoniche_cabine_elettriche
- SINDIA2-PDT05_Layout_planimetrico_dell_impianto_e_viabilita
- SINDIA2-IAT17_Fotosimulazione_di_impatto_estetico-percettivo
- SINDIA2-PDR01_Relazione_Tecnica_Generale
- SINDIA2-PDR02_Relazione_Tecnica_Dettaglio
- SINDIA2-IAT16_Inquadramento_fotografico

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico della superficie complessiva di 56,15 Ha, per una potenza di 30 MWp, costituito da "moduli fotovoltaici (n° 52.640 pannelli) bifacciali installati su strutture mobili (tracker) di tipo mono-assiale (nord-sud) mediante palo infisso nel terreno (in stringhe da 28 moduli)"; la struttura portante consta di un palo di 3,18 m di altezza max e 1,23 m di altezza minima; l'impianto è suddiviso in n° 5 sotto-campi; sono previste, inoltre, le seguenti opere:

- Piazzali di accesso alle cabine elettriche;
- Cavidotti interrati di dimensioni 0,40 m x 1,20 m;
- Vani tecnici in cemento armato (prefabbricato) dei quali:
 - o N° 05 cabine secondarie di campo e di trasformazione di dimensioni 9,00 m x 5,00 m;
 - o N° 05 cabine di consegna di dimensioni 12,00 m x 5,00 m;
 - o "Stazione elettrica ed edifici di gestione" di cui un edificio "Integrato Comandi" di dimensioni 31,10 m x 11,80 m x 4,65 m (H);
 - o N° 03 manufatti prefabbricati di dimensioni 6,70 m x 2,48 m x 2,70 m (H) + n°01 manufatto di dimensioni 7,58 m x 2,48 m x 3,20 m (H);
 - o "Chioschi" per apparecchiature elettriche di dimensioni 2,40 m x 4,80 m x di 3,10 m (H);
 - o "Locale guardiania" di dimensioni 4,75 m x 3,20 m;
 - o "Illuminazione esterna": torre faro di altezza 35,00 m e pali in vetroresina, di altezza pari a 12,00 m;
 - o Strade interne di servizio all'impianto della larghezza di 4,00 m con pavimentazione in binder + tappeto d'usura + cordoli di delimitazione in C.A.;
 - o Recinzione perimetrale in cemento armato / pannelli in calcestruzzo prefabbricato, di altezza 2.5 m fuori terra;

VERIFICATO CHE:

Riscontro prot. n° 3682 del 17/02/2023 – M.A.S.E. – Procedura di V.I.A. - progetto agrivoltaico presso comune di Macomer
SETTORE TECNICO -EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA – COMUNE DI MACOMER
Pec: protocollo@pec.comune.macomere.nu.it

1. “Stazione elettrica ed edifici di gestione” ed edificio “Integrato Comandi” di dimensioni 31,10 m x 11,80 m x 4,65 m (H) ricompresi:

- In subzona omogenea denominata **E1**, normata all’art. 79 delle N.d.A. del P.U.C.:

**subzona E1: Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata.*

In attesa della formazione dei piani zonali di sviluppo agricolo sono state individuate alcune zone che per particolari caratteristiche potrebbero in via sperimentale essere suscettibili di una trasformazione produttiva tipica e specializzata.

- In subzona omogenea denominata **E2** normata all’art. 79 delle N.d.A. del P.U.C.:

**subzona E2: Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e Limitatamente al complesso edilizio e sue aree pertinenziali dell'ex I.P.S.A. in loc.tà “Bara” è altresì consentito l’insediamento delle iniziative imprenditoriali, già finanziate, ai sensi della L.R. 37/1998, da individuarsi con deliberazione della Giunta Municipale.*

I nuovi volumi che esulano dalle attività produttive e/o di trasformazione dovranno essere contenuti entro l’iff di 0,01 mc/mq.

2. N° 04 sotto-campi ricompresi in subzona omogenea denominata E5-H4 - di salvaguardia paesistico-ambientale, normata all’art. 87 delle N.d.A. del P.U.C.:

(Classe IV - sottozona E5h4 agricole marginali con emergenza di aree di salvaguardia paesistico-ambientale)

Sono quelle aree riconoscibili dalla presenza di componenti paesistico ambientali entro un più vasto areale caratterizzato da un profilo agro-pedologico tipico della subzona E5 tali da essere sottoposte a tutela rispetto ad interventi antropici rilevanti od in ogni caso tali da modificarne l’assetto naturale.

Nelle aree individuate è vietato qualsiasi intervento urbanistico ed edilizio che comporti:

- * la deviazione o l’impedimento del naturale decorso delle acque anche nei periodi di loro assenza;
 - * l’apposizione di manufatti, anche precari, a meno di m 50 dalle sponde e non preventivamente autorizzati dall’amministrazione comunale;
 - * la realizzazione di interventi di nuova costruzione a meno di m 200 dalle sponde, se non autorizzate dalle autorità competenti;
 - * il deposito, anche temporaneo, di materiali ed impianti che rechino pregiudizio, a parere dell’amministrazione comunale, al decorso naturale delle acque, anche in loro assenza.
- Il disboscamento o l’abbattimento di alberi se non preventivamente autorizzati (cassata frase);
- I lavori di spietramento se non preventivamente autorizzati (cassata frase);

Sono ammessi:

- * tutti gli interventi tendenti al ripristino ed alla valorizzazione ambientale dei luoghi e degli edifici preesistenti.
- * la realizzazione di interventi di nuova costruzione destinati alla conduzione di fondi agricoli, per i quali si applica la normativa delle zone omogenee E5 di cui all’art. 79 delle N.d.A.;
- * gli interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo e quelli di ristrutturazione di cui alle lettere a), b), c), delle L. 457/78.

3. N° 01 sotto-campo ricompreso parte (minima) in subzona omogenea denominata E5-H4 (vedasi articolo sopra) e parte in subzona omogenea denominata E5-H1- di salvaguardia geomorfologica, normata all’art. 84 delle N.d.A. del P.U.C.:

(Classe IV - sottozona E5h1 agricole marginali con emergenza di aree di salvaguardia geomorfologia)

Queste aree sono riconoscibili dalla presenza di alcune conformazioni geo-morfologica entro il più vasto areale caratterizzato da un profilo agro-pedologico tipico della subzona E5 tale da essere sottoposte a tutela rispetto ad interventi antropici rilevanti od in ogni caso tali da modificarne lo assetto naturale.

Nelle aree individuate è vietato qualsiasi intervento urbanistico ed edilizio che comporti:

- * l’apposizione di manufatti, anche precari, non preventivamente autorizzati dall’ amministrazione comunale;
- * il deposito, anche temporaneo, di materiali ed impianti che rechino pregiudizio, a parere dell’ amministrazione comunale, alla conformazione ed alla salubrità dei luoghi.
- * l’impianto di cave e torbiere e di strutture produttive o commerciali.

** il disboscamento o l'abbattimento di alberi ad alto fusto se non preventivamente autorizzati * la rimozione e la trasformazione di di appicchi rocciosi o di muretti a secco se non preventivamente autorizzati.*

Sono ammessi solo:

** tutti gli interventi tendenti al ripristino ed alla valorizzazione ambientale dei luoghi e degli edifici preesistenti;*

** la realizzazione di interventi di nuova costruzione destinati alla conduzione di fondi agricoli, per i quali si applica la normativa delle zone omogenee E5 di cui all'art. 79 delle N.d.A.*

** gli interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo e quelli di ristrutturazione di cui alle lettere a), b), c), della L. 457/78.*

4. N° 01 sotto-campo ricompreso parte in subzona omogenea denominata E3 e parte in subzona omogenea denominata E5, normate all'art. 79 delle N.d.A. del P.U.C.:

subzona E3

Aree che, caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, sono utilizzabili per scopi agricolo-produttivi di carattere individuale.

Nelle zone, situate in fregio agli abitati o comunque da essi facilmente accessibili, è possibile esercitare l'attività agricola non a titolo principale, durante il tempo libero e per autoconsumo (agricoltura periurbana)

In dette zone è consentita l'edificazione di piccole costruzioni di tipo tradizionale in pietrame, non abitabili da adibire a rimessaggio degli attrezzi agricoli necessari alla conduzione del fondo, con un indice fondiario di 0,02 mc/mq e su lotto minimo di 2.000 mq, ottenibile anche attraverso l'accorpamento di due lotti, comunque preesistente al 1995 e quindi senza alterazione della maglia fondiaria, coperte con tetto a falde e con altezza massima al colmo di m 3.

**subzona E5: aree marginali per attività agricola nelle quali viene ravvisata l'esigenza di garantire condizioni adeguate di stabilità ambientale.*

Qualora nelle aree oggetto degli interventi, per tutte le sottozone a destinazione agricola, sia accertata la presenza di eventuali reperti archeologici (nuraghi, tombe, ecc.) dovrà comunque essere rispettata la distanza di m 200 dagli eventuali reperti e data preventiva comunicazione alla Soprintendenza ai Monumenti e alle Antichità competente per territorio. Appartengono a questa categoria la maggior parte dei suoli del territorio di Macomer e del Marghine più in generale.

Per quanto gran parte delle aree appartenenti sotto il profilo agropedologico e geologico alla subzona E5 siano stati classificati H per particolari condizioni e caratteristiche paesistico-ambientali, anche quei suoli possono ritenersi in gran parte marginali.

5. Cavidotti stradali: ricompresi nelle subzone omogenee classificate E5-H4,E5,E2,E3,E1 del vigente Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) (vedasi artt. sopra richiamati 79,84):

- Subzona omogenea **E2** normata all'art. 79 delle N.d.A. del P.U.C.:

Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e Limitatamente al complesso edilizio e sue aree pertinenziali dell'ex I.P.S.A. in loc.tà "Bara" è altresì consentito l'insediamento delle iniziative imprenditoriali, già finanziate, ai sensi della L.R. 37/1998, da individuarsi con deliberazione della Giunta Municipale.

I nuovi volumi che esulano dalle attività produttive e/o di trasformazione dovranno essere contenuti entro l'iff di 0,01 mc/mq.

Per il profilo edilizio e urbanistico, le opere in progetto, ai sensi della vigente normativa settoriale, si qualificano come:

- **CAMPI FOTOVOLTAICI E MANUFATTI ANNESSI:** interventi di nuova costruzione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera e.3) del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i. "realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato" soggetti al titolo abilitativo equipollente del permesso di costruire ai sensi dell'art.10 comma 1 lettera a) del D.P.R. n°380/2001 e s.m.i. e art. 3 comma 1 lettera b) della legge regionale n°23/85 e sm.i.;

- **CAVIDOTTI INTERRATI:** interventi di nuova costruzione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera e.2) del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i. *“interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune”* soggetti al titolo abilitativo equipollente del permesso di costruire ai sensi dell'art.10 comma 1 lettera a) del D.P.R. n°380/2001 e s.m.i. e art. 3 comma 1 lettera b) della legge regionale n°23/85 e sm.i.;
- **“STAZIONE ELETTRICA ED EDIFICI DI GESTIONE” SE Macomer 380:** interventi di nuova costruzione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera e.3) del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i. *“realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato”* soggetti al titolo abilitativo equipollente del permesso di costruire ai sensi dell'art.10 comma 1 lettera a) del D.P.R. n°380/2001 e s.m.i. e art. 3 comma 1 lettera b) della legge regionale n°23/85 e sm.i.
- Si segnala altresì che parte degli interventi in progetto ricadono nei vincoli di tipo di tipo Hg1, **Hg2 e Hi4** del P.A.I. comunale.

OSSERVAZIONI e CRITICITÀ:

1. Per le subzone agricole classificate **E1** ed **E2**, interessate dal progetto, si significa come la localizzazione delle opere ricada in ambiti territoriali e ambientali in contrasto con i criteri generali di cui alla parte IV del Decreto Ministeriale del 10/09/2010 - *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili* - punto 16.1 testé riportato:

“PARTE IV INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO - 16.1. La sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti: [...] d) il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee;”

Si evidenzia come le prescrizioni del P.U.C., per le subzone sopra elencate: **E1 - Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata, E2 - Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, risultino in linea e coerenti con il punto n. 7** delle linee guida di cui alla Tabella 1 - *Elenco delle aree e siti considerati nella definizione delle aree NON IDONEE all'installazione di impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili, ai sensi del DM 10.9.2010* – dell'allegato b) alla Delib.G.R. n. 59/90 del 27.11.2020, *“Aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità [...]”*; **con esclusione, di conseguenza, appunto quali AREE NON IDONEE**, delle suddette subzone dalle casistiche di tipo B.1,B.2,B.3,B.4,B.5 riportate alla tabella 2 - *Elenco delle aree brownfield* (Allegato b) alla Delib.G.R. n. 59/90 del 27.11.2020;

2. Per la subzona omogenea denominata **E5-H4** il P.U.C. prescrive, all'articolo 84 delle Norme di attuazione, [...] *“la tutela rispetto ad INTERVENTI ANTROPICI rilevanti od in ogni caso tali da modificarne l'assetto naturale”*, pertanto **NON COMPATIBILE** con i presupposti posti in

essere nella tabella 2 – di cui all'allegato b) alla Delib.G.R. n. 59/90 del 27.11.2020, trattandosi di aree "greenfield", escluse dalla casistica delle aree "brownfield";

3. Parimenti: per la subzona omogenea denominata **E5-H1** il P.U.C. prescrive, all'articolo 84 delle Norme di attuazione, la "*[...] tutela rispetto ad INTERVENTI ANTROPICI rilevanti od in ogni caso tali da modificarne l'assetto naturale*", pertanto NON COMPATIBILE con i presupposti posti in essere nella tabella 2 – di cui all'allegato b) alla Delib.G.R. n. 59/90 del 27.11.2020, trattandosi di aree "greenfield", escluse dalla casistica delle aree "brownfield".

4. **Dalla comparazione della cartografia di progetto si ravvisano le seguenti incongruenze:**

Le aree degli interventi rappresentate nell'Allegato *SINDIA2-PDT05_Layout_planimetrico_dell_impianto_e_viabilita*, in particolare previste nella parte nord e riferite all'"ingresso n°3" e parte dell'"ingresso n°2", non trovano corrispondenza nell'allegato *SINDIA2-PDT03_Estratto_PUC*;

5. L'utilizzo dei seguenti materiali NON è conforme alle prescrizioni dell'art. 80 - *Edificato in zona agricola*. Indirizzi delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R. 2006):

a) Viabilità interna, binder e tappeto d'usura (pag. n°10 2.10. *viabilità interna della stazione elettrica - allegato SINDIA2-IAR04_Relazione_paesaggistica*): art. 80 (cit. *N.T.A. P.P.R.*) – [...] *Edificato in zona agricola*. Indirizzi comma 1 lettera d) "*progettare nuove strade di penetrazione agraria di norma in terra stabilizzata, eventualmente con trattamento antipolvere, o con sistemazioni e tecnologie similari, ad esclusione dei cementi e asfalti. L'uso di asfalti e cementi può essere autorizzato qualora sia dimostrato di non potervi provvedere con tecnologie alternative*" [...];

b) Recinzioni in cemento armato o pannelli in calcestruzzo prefabbricato.

6. Locale guardiania: il servizio igienico deve rispettare la dotazione minima degli apparecchi sanitari, ai sensi dell'art. 135 del regolamento edilizio comunale.

L'istruttore Arch. P. Ruiu

Il Dirigente del Settore Tecnico
Ing. Sergio Garau
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05)

GARAU
SERGIO
09.03.2023
13:40:15
GMT+00:00

